

RISPARMIO ENERGETICO E IMPOSTE.

» Marco Antonino Sciano

Con l'avvenuta pubblicazione in stretta successione dei decreti ministeriale emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, prima, e da quello dell'Economia e delle Finanze, dopo, in relazione agli incentivi fiscali previsti dalla Finanziaria per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è possibile delineare il profilo delle disposizioni vigenti e le implicazioni che ne derivano per la loro applicazione alle "finestre comprensive di infissi"


Come già accaduto per il Decreto Ministeriale attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 66 del 18 marzo scorso che definisce i limiti di fabbisogno energetico e trasmittanza previsti per poter accedere alle detrazioni del 55% stabilite dalla Legge Finanziaria 2008 (si legga il numero di Aprile) che ha normalizzato la possibilità di accesso alle detrazioni sulla falsariga di quanto stabilito per lo scorso anno, lo stesso indirizzo è stato seguito per la stesura del successivo Decreto Interministeriale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 97 del 24 aprile 2008. Decreto che integra quanto stabilito sulla detrazione, ai fini IRPEF, del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e tiene conto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che ha prorogato, per gli anni 2008-2010, l'agevolazione e ne ha individuato nuove regole di attribuzione e ripartizione. Oltre a prorogare l'agevolazione, la Finanziaria 2008 ha infatti introdotto altre interessanti modifiche alla normativa di riferimento, volte a semplificarne ed estenderne le modalità di fruizione. Nel suo complesso, e a meno di un improbabile netto cambiamento di indirizzo da parte del nuovo Governo, il profilo normativo che si va definendo sembra seguire quella auspicata logica di continuità con quanto stabilito per il 2007. Continuità che ci permette ora di tracciare un quadro complessivo delle novità e delle conferme in relazione alle agevolazioni attingendo anche alle numerose circolari di chiarimento

prodotte dall'Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alle disposizioni della Finanziaria, vanno altresì considerate anche le novità contenute in un Decreto Interministeriale di fine 2007 che ha apportato alcune correzioni ed integrazioni alla normativa di riferimento. Considerando gli intrecci di commi e riferimenti tra le diverse disposizioni emanate, nel delineare il quadro complessivo delle novità e delle conferme, cercheremo di ridurre il più possibile le indicazioni ai documenti correlati, evidenziando con delicatezza (N.B.) e sottolineature di testo i passaggi più attinenti alle agevolazioni per "le finestre comprensive di infissi".

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008

Cominciamo con il ricordare che la detrazione d'imposta al 55%, spettante per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) ed ha trovato attuazione con il Decreto Interministeriale 19.2.2007. Con la Finanziaria 2008 tale agevolazione è stata prorogata fino al 2010 (commi da 20 a 24), apportando anche le seguenti modifiche alla disciplina prevista per il 2007.



Novità e conferme

Rateizzazione

Al fine di massimizzare la fruizione del beneficio, è introdotta la possibilità, per tutti gli interventi agevolabili, di ripartire la detrazione, anziché obbligatoriamente in 3 rate annuali, in un numero di rate annuali di pari importo compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente, da operare in sede di dichiarazione dei redditi all'atto della prima detrazione.

Riqualificazione energetica

È stato soppresso l'obbligo di far redigere da un professionista abilitato l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica o asseverazione da parte del produttore degli infissi) relativamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi (e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda) su singole Unità immobiliari esistenti.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2008, n. 12/E, le novità sopra illustrate sono applicabili dal 1° gennaio 2008, non essendo prevista un'efficacia retroattiva.

Di conseguenza, non è possibile usufruire della nuova modalità di detrazione né della soppressione dell'obbligo dell'attestato di certificazione (o qualificazione o asseverazione da parte del produttore degli infissi) con riferimento alle spese sostenute nel 2007.

Valori di trasmittanza termica

Con data corretta, con efficacia retroattiva, la tabella allegata alla Circolare Finanziaria 2007 che, come affermato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31.5.2007, n. 36/E, a causa di un errore redazionale non conteneva i valori limite della trasmittanza termica utile "U" relativamente agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).

zontali (coperture e pavimenti) riconducibili al comma 345 della Finanziaria 2007.

La sostituzione della tabella comporta la possibilità di usufruire della detrazione, con decorrenza già dal 2007, anche per tale tipologia di interventi rimanendo inalterati i massimali di importo previsti.

Si ritiene tuttavia che al fine di beneficiare della detrazione nell'ambito del mod.730/2008 o UNICO 2008 il contribuente deve aver posto in essere tutti gli adempimenti richiesti e pertanto, per gli interventi realizzati nel 2007, aver provveduto all'invio della documentazione all'ENEA entro il termine del 29.2.2008.

Come espressamente indicato dal Decreto Interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 97 del 24 aprile 2008 "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."

Ne consegue che per le spese sostenute nel triennio 2008 - 2010, in relazione rispettivamente agli interventi di cui al comma 344 (interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e 345 (riguardanti le strutture opache verticali e orizzontali e le finestre comprensive di infissi) i valori da rispettare sono quelli indicati dalle tabelle contenute negli allegati di tale Decreto.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Al fine di completare il quadro delle novità concernenti l'agevolazione in esame, vanno considerate anche le modifiche introdotte dal Decreto 26.10.2007, pubblicato sulla GU 31.12.2007, n. 302, relative al caso in cui vengono effettuati più interventi sullo stesso immobile. Secondo quanto originariamente stabilito dall'art. 4,

Tabella 1. Valori di trasmittanza utile U in W/m²K applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate | | Finestre comprensive di infissi |
|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|
| | | Coperture | Pavimenti (*) | |
| A | 0,62 | 0,38 | 0,65 | 4,6 |
| B | 0,48 | 0,38 | 0,49 | 3,0 |
| C | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 2,6 |
| D | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 2,4 |
| E | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 2,4 |
| F | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 2,0 |

Tabella 2. Valori di trasmittanza utile U in W/m²K in applicabili dal 1° Gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate | | Finestre comprensive di infissi |
|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|
| | | Coperture | Pavimenti (*) | |
| A | 0,56 | 0,34 | 0,59 | 3,9 |
| B | 0,43 | 0,34 | 0,44 | 2,6 |
| C | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 2,1 |
| D | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 2,0 |
| E | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 1,6 |
| F | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 1,4 |

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

comma 2 del citato Decreto 19.2.2007, qualora sullo stesso edificio/Unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo. Per effetto delle modifiche, è previsto che possono avere carattere unitario anche:

- l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica;
- la scheda informativa.

Rispetto allo scorso anno le tipologie di interventi ammessi alla detrazione del 55% sono rimaste sostanzialmente immutate e possono essere così schematizzate:

Comma 344

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia prima-



N.B. Come precisato nella già citata Circolare n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate, l'indice di risparmio da conseguire ai fini della detrazione deve essere calcolato relativamente al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non delle singole Unità immobiliari che lo compongono. A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria in esame la sostituzione o l'installazione di:

1) impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di

calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;

2) gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;

3) gli impianti geotermici;

4) gli interventi di coibentazione.

Nell'ipotesi in cui ai fini della riqualificazione energetica complessiva vengano eseguiti interventi che risultano autonomamente agevolabili in base agli altri commi della Fi-

ria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a determinati valori.

Comma 345

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica "U", espressa in W/m^2K .

Comma 346

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.

Comma 347

Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE EDIFICI ESISTENTI (COMMA 344)

Si tratta degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a determinati valori limite.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 24, Finanziaria 2008 tali valori limite, ai fini della detrazione delle spese sostenute nel 2008 - 2010, sono quelli tabellati nell'allegato B del D.M. emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 18 marzo 2008. Valori che suddivisi per due distinti periodi

nanziaria (con limiti specifici per la detrazione) è possibile ricondurre i singoli interventi tra quelli di riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 e usufruire della detrazione nel limite massimo di € 100.000, se si soddisfano i requisiti di riqualificazione energetica dell'edificio, con il conseguimento dell'indice di prestazione energetica di cui sopra. Di conseguenza, non è consentito utilizzare anche la detrazione per i singoli

lavori, che devono ritenersi ricompresi nell'intervento generale.

Esempio

Attraverso la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (intervento di cui al comma 347, per il quale è prevista la detrazione massima pari a € 30.000) e la sostituzione degli infissi (intervento di cui al comma 345, per il quale è prevista la detrazione massima pari a € 60.000) si ottiene un

TABELLA 3. Riepilogo documentazione Richiesta

| | | |
|---|--|--|
| Riqualificazione energetica comma 344 | Asseverazione-certificazione energetica - scheda informativa | SI |
| Strutture opache e infissi comma 345 | ASSEVERAZIONE | SI - sostituibile con la certificazione del produttore per la sostituzione delle finestre comprensive infissi |
| | Certificazione energetica | Dal 2008 non è più richiesta per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive infissi |
| | Scheda informativa | SI - limitatamente all'intervento di sola sostituzione delle finestre comprensive di infissi nella singola Unità abitativa |
| Pannelli solari comma 346 | ASSEVERAZIONE | SI - regole particolari con i pannelli in autocostruzione |
| | Certificazione energetica | NO dal 2008 |
| | Scheda informativa | SI- limitatamente alla sola installazione nella singola Unità abitativa |
| Impianti climatizzazione invernale comma 347 | ASSEVERAZIONE | SI - sostituibile con una certificazione del produttore per gli impianti con potenza inferiore a 100kw |
| | Certificazione energetica | SI |
| | Scheda informativa | SI |

temporali presentano un sensibile, ma non traumatico, abbassamento dei limiti imposti (vedi tabelle 1 e 2).

Da evidenziare che continua a non essere specificata la tipologia di opere e impianti da realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.

L'intervento continua ad essere infatti definito in base al risultato da raggiungere in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, che rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo". Da ciò discende che nella categoria in esame rientra qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio e permetta di realizzare l'obiettivo di maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma.

di prestazione energetica climatizzazione invernale come a quanto richiesto dal comma 344.

potesi i lavori complessivamente eseguiti possono rappresentare "un insieme sistematico di interventi" rientranti nella previsione del comma pertanto possono usufruire della detrazione massima di € 100.000. Relativamente agli altri interventi di risparmio energeti-

co che non incidono sul livello di climatizzazione invernale (quali l'installazione di pannelli solari), la detrazione può essere usufruita anche in aggiunta a quella riferita alla riqualificazione energetica degli edifici. In tal caso, quindi, al soggetto interessato spetta la detrazione nel limite di € 30.000 per l'installazione dei pannelli solari, nonché di € 100.000 per i lavori di riqualificazione energetica.

INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E INFISSI (COMMA 345)

A seguito delle sopra illustrate modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 rientrano nella categoria in esame gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica (dispersione di calore) U, espressa in W/m^2K come indicati nell'allegato B del D.M. emanato lo scorso Marzo dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Così come ribadito pure dal Decreto del 24 aprile 2008 ciò significa la nullità come riferimento normativo dei valori indicati nella tabella aggiornata allegata alla Finanziaria 2008. Tra l'altro il Decreto del 24 aprile all'articolo 3 (Spese per le quali spetta la detrazione) in relazione agli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi ribadisce che esso può avvenire attraverso "1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetriati esistenti, con integrazioni e sostituzioni", mentre all'articolo 4 e limitatamente all'intervento di sostituzione di finestre (e installazione di pannelli solari) in singole Unità immobiliari di edifici esistenti prevede la compilazione e l'invio all'ENEA di una scheda informativa contenente i dati così come indicati nell'allegato F (di cui pubblichiamo un estratto a pag. 65) del Decreto. In pratica si semplificano le pratiche per la maggior parte degli interventi inerenti la richiesta di sostituzione delle sole finestre nella singola unità abitativa esistente, mentre negli altri casi, come vedremo poco più avanti, occorrerà comunque sempre produrre un'asseverazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti.

N.B. Così come avveniva lo scorso anno, oltre alle finestre comprensive di infissi, sono agevolabili anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore (quali, ad esempio, scuri o persiane) o che sono strutturalmente accorpate agli infissi (come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio). Come evidenziato nella menzionata Circolare n. 36/E, considerato che l'agevolazione è final-

zata a conseguire un risparmio energetico, la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi risultino già conformi agli indici di trasmittanza termica tabellati, non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario che a seguito dell'intervento tali indici si riducano ulteriormente. Tale specifica circostanza dovrà risultare dall'asseverazione redatta da un tecnico abilitato.

ADEMPIMENTI

Ritornando agli adempimenti, eccezion fatta per gli interventi di sostituzione di "finestre comprensive di infissi" (e installazione di pannelli solari) in singole Unità immobiliari di edifici esistenti, al fine di usufruire della detrazione in esame è innanzitutto richiesto che la conformità dell'intervento ai requisiti previsti sia asseverata (vedi tabella 3) da parte di un tecnico abilitato vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari). Tale asseverazione può essere ricompresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 192/2005. Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Con riferimento al contenuto dell'asseverazione, il Decreto del 18 marzo 2008 rimanda implicitamente agli artt. da 6 a 9 del precedente Decreto (quello del 19 febbraio 2007) nei quali vengono specificati i contenuti relativamente a ciascuna tipologia di intervento e i casi in cui le caratteristiche energetiche di determinati beni possono essere attestate, in alternativa a quanto sopra, direttamente dai produttori.

Riquilificazione energetica di edifici esistenti

L'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite per il 2008-2010, stabiliti dal Decreto dello scorso Marzo.

Interventi sull'involucro di edifici esistenti

L'asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori indicati nelle tabella contenute nell'allegato B del Decreto dello scorso Marzo.

Nel caso della sola sostituzione di finestre comprensive di infissi che coinvolgano più unità immobiliari l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Certificazione e/o qualificazione

Il soggetto interessato deve acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, mediante:

- l'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, prodotto, successivamente all'esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato ante 8.10.2005);
- ovvero, in assenza delle predette procedure,
- l'attestato di "qualificazione energetica", predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'Unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica (conformemente a quanto indicato nello schema riportato nell'allegato A del Decreto del 24 Aprile 2008) deve specificare anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'Unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.

Tabella 4. Limiti massimi detrazioni

| Tipologia intervento | Importo massimo detrazione | Importo massimo agevolabile |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Riquilificazione energetica comma 344 | Euro 100.000,00 | Euro 181.818,18 |
| Strutture opache e infissi comma 345 | Euro 60.000,00 | Euro 109.090,91 |
| Pannelli solari comma 346 | Euro 60.000,00 | Euro 109.090,91 |
| Impianti climatizzazione invernale comma 347 | Euro 30.000,00 | Euro 54.545,45 |

badiamo ancora che la documentazione in esame non è più chiesta, dal 2008, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive degli infissi in singole Unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

SPESA AGEVOLABILI

Invitando, per l'individuazione delle spese agevolabili, all'elencazione (seppur non esaustiva) fornita dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 36/E (cfr. Informativa SEAC 23.6.2007, n.156), si rammenta che l'agevolazione concerne anche:

- i lavori edili connessi con l'intervento;
- le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Ambito temporale

Per effetto della proroga contenuta nella Finanziaria 2008, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010. Per individuare il periodo d'imposta nel quale usufruire della detrazione è necessario considerare:

- per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (quali i privati, gli enti non commerciali, i lavoratori autonomi) le spese sostenute, ossia pagate con bonifico bancario o postale, nell'anno solare (principio di cassa);
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale, le spese imputabili al periodo d'imposta in base al principio di competenza di cui all'art. 109, TUIR (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti).

Limite massimo della detrazione

La detrazione in esame ha rilevanza sia ai fini IRPEF che ai fini IRES ed è calcolata applicando la percentuale del 55% all'ammontare delle spese sostenute. Sono confermati i limiti massimi stabiliti dalla Finanziaria 2007, differenziati a seconda della tipologia di intervento considerato (vedi tabella 4).

Qualora siano effettuati più interventi agevolabili tra loro "cumulabili", la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento.

Qualora gli interventi effettuati siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come nel caso di coibentazione delle pareti esterne (rientranti sia nel comma 344 sia nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all'ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2008.

Il limite massimo della detrazione va riferito all'unità immobiliare sulla quale è effettuato l'intervento e va pertanto ripartito tra i detentori o possessori dell'immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta. Così, ad esempio, se due coniu-

ALLEGATO F

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:

- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
 - a) Caldaia ad acqua calda standard
 - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
 - c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Altro

- combustibile utilizzato:

- gas metano gasolio GPL teleriscaldamento
olio combustibile energia elettrica biomassa altro

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma 345 346

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:

- legno PVC metallo, taglio termico metallo, no taglio termico misto

con tipo di vetro:

- singolo doppio triplo a bassa emissione

22

gi sostengono (ciascuno al 50%) le spese per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi nella loro abitazione, il limite di € 60.000 è suddiviso al 50% tra i 2 soggetti (30.000 Euro ciascuno).

Relativamente agli interventi condominiali il limite della detrazione va riferito, in generale, a ciascuna Unità immobiliare che compone l'edificio. Tuttavia se si tratta di interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344 effettuati sull'intero edificio (e non su parti dello stesso) la detrazione spetta nel limite complessivo di € 100.000, da ripartire tra gli aventi diritto. Al fine di quantificare il beneficio effettivo, va verificata anche la capienza d'imposta del singolo soggetto, tenendo presente, infatti, che la detrazione può essere usufruita fino ad "azzerare" l'imposta lorda e non può portare all'emersione di un credito d'imposta. In situazioni di inca-

N.B. In materia di IVA risultano applicabili le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Nello specifico:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali usufruiscono dell'aliquota IVA 10% , tenendo presente la limitazione derivante dalla presenza di beni significativi;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, su immobili di qualsiasi categoria catastale, usufruiscono dell'aliquota IVA 10% in base al disposto dei nn. 127-*quaterdecies* e 127-*terdecies*, Tab.

A, parte III, DPR n. 633/72.

Per quanto riguarda i rapporti con la detrazione del 36%, di cui il beneficio in esame rappresenta, in sostanza, una specificazione, va tenuto presente che *"in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normativele agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse"*. In particolare, come affermato dall'Agen-

zia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2007, n. 152/E nell'ambito di un intervento di ristrutturazione è possibile avvalersi della detrazione del 55% solo nel caso in cui per gli interventi "energetici" l'interessato non usufruisca di altra agevolazione fiscale. È necessario altresì che dalla fattura risulti specificamente che i lavori si riferiscono ad interventi finalizzati al risparmio energetico. L'agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al DM 24.7.2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. In presenza di contri-

buti, si rammenta che l'importo agevolato deve essere calcolato sulla base del costo rimasto a carico del contribuente. Se la detrazione è inizialmente conteggiata sull'importo delle spese sostenute, l'ammontare del contributo erogato successivamente va assoggettato a tassazione separata.

Ricordiamo ancora che l'Agenzia delle Entrate richiede anche per l'agevolazione del 55%, l'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento, così come stabilito a pena di decadenza per la detrazione del 36%.



pienza può essere utile suddividere il beneficio tra più soggetti (che sostengono le spese), come, ad esempio, con un familiare convivente.

Ripartizione annuale della detrazione

Una novità rilevante, come sopra affermato, concerne la modalità di rateizzazione della detrazione. Per le spese sostenute dal 2008, infatti, è possibile ripartire la detrazione, con riferimento

a tutti gli interventi agevolabili in un numero di rate annuali di pari importo compreso tra 3 e 10, a scelta irrevocabile del contribuente, da operare in sede di dichiarazione dei redditi all'atto della prima detrazione. Per le spese sostenute nel 2007 resta ferma la ripartizione della detrazione necessariamente in 3 rate annuali di pari importo, da utilizzare a partire dalla dichiarazione relativa al 2007 (mod. UNICO o 730/2008).

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%). A tale proposito la citata Circolare n. 36/E afferma che tale disposizione (divieto di cumulo) è limitata all'ambito dell'imposizione diretta e, in particolare, alla possibile applicazione congiunta di altre detrazioni d'imposta, mentre non si riflette, ad esempio, su eventuali agevolazioni IVA.

Modalità di pagamento

In ordine alla modalità di pagamento delle spese agevolabili, non sono intervenute modifiche. Va tenuto presente che il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente) è richiesto esclusivamente ai soggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.). Pertanto i soggetti operanti nell'ambito dell'attività d'impresa potranno eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.). ■